



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il 25/03/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente
GAUDINO FEDERICA, Relatore
SACCONE ORESTE, Giudice

in data 25/03/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 755/2024 depositato il 12/03/2024

proposto da

S.p.a. -

Difeso da

Rappresentato da
Rappresentante difeso da

ed elettivamente domiciliato presso

contro

Comune di Pavia

elettivamente domiciliato presso

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 188/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 13/09/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. DEL 13/09/2022 IMU 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 665/2026 depositato il 26/03/2026

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: La contribuente chiedeva l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado, annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese.

Resistente/Appellato: Il Comune di Pavia non si costituiva.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava la sentenza n.188 del 23.5.23 della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Pavia

Il Comune di Pavia non si costituiva e la Corte di Giustizia tributaria di II grado il 25.1.25 accoglieva la richiesta di sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte di Cassazione sul giudizio relativo alla Docfa, conclusosi a marzo 2025.

All'esito la contribuente chiedeva la fissazione dell'udienza e la causa veniva trattata il 25.3.26.

All'esito il Collegio riteneva il processo in decisione e pronunciava sentenza come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n.188 del 23.5.23 la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Pavia aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente spa avverso un avviso di accertamento IMU anno 2017 emesso dal Comune di Pavia per parziale omesso pagamento relativo ad unità immobiliare in Pavia. La questione riguardava la efficacia temporale della rideterminazione della rendita messa in atti dal Comune con DOCFA del 23.12.2016, iscritta a catasto il 23.11.2017 e notificata il 23.11.2017 data di spedizione per la notifica. La Banca assumeva che tale atto fosse stato notificato nel 2018, data del ricevimento, e solo a partire da tale data sarebbe legittima la liquidazione di maggiore IMU. Il primo giudice, invece, riteneva la retroattività della rideterminazione sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 29898/2020) secondo cui la nuova rendita decorrerebbe retroattivamente dal momento della richiesta di attribuzione a mezzo DOCFA a prescindere dalla notificazione.

Avverso detta sentenza la contribuente proponeva impugnazione della sentenza rappresentando di aver impugnato anche la attribuzione della rendita con la DOCFA del 23.12.2016 e che il giudizio pendeva attualmente in Cassazione. Per tali motivi chiedeva la sospensione del giudizio fino alla definizione della controversia da parte della Corte di Cassazione.

Il Comune di Pavia non si costituiva.

La Corte di Giustizia tributaria di II grado in data 22.1.25 accoglieva la richiesta di sospensione in attesa della definizione della definizione del suindicato giudizio di legittimità che si concludeva in data 31.3.25, respingendo il ricorso della contribuente.

Veniva, pertanto, rifissato il giudizio su richiesta della . che rappresentava che la sentenza della Cassazione ex adverso citata n. 29898/2020 espressamente precisava che:

“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina dettata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in base alla quale le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali - patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente”.

Orbene, nel caso di specie la nuova rendita era stata attribuita con Docfa presentata dal Comune di Pavia, sulla base di diversi criteri di valutazione, ciò che non consente di ritenere la retroattività della nuova rendita sostenuta dai Giudici di primo grado, dovendo la contribuente corrispondere l'importo maggiore dell'IMU a decorrere dal 2018, anno successivo alla annotazione della nuova rendita catastale nei relativi atti.

Ne consegue l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza di primo grado ed annullamento dell'atto impositivo impugnato.

Le spese seguono la soccombenza ed in considerazione del valore della causa si liquidano in euro duemila, oltre accessori di legge, se dovuti, a carico del Comune di Pavia.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento; gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dalla Commissione ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

P.Q.M.

1) Accoglie l'appello della contribuente e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento IMU, per l'anno di imposta 2017. 2) Condanna il Comune di Pavia alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte, che liquida in euro 2000, oltre accessori di legge, se dovuti.

Milano, 25.3.26.

Il Presidente

Il Giudice relatore

Prof. Marco Antonioli

Dott. Federica Gaudino